

## **Un nuovo disegno di legge per la riforma dei reati contro il patrimonio culturale**

*a cura di Riccardo Salomone*

Il Consiglio dei Ministri ha di recente approvato un disegno di legge che delega il Governo alla riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.

Il disegno di legge si prefigge di stabilire un trattamento sanzionatorio improntato a una maggiore severità per chi commette delitti contro il patrimonio culturale e introduce strumenti più forti di contrasto del traffico illecito di beni culturali.

Il provvedimento prevede le nuove fattispecie di reato di traffico illecito, possesso ingiustificato di metal detector, illecita detenzione e furto di beni culturali e incrementa le pene per i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ove il fatto abbia ad oggetto i beni culturali. Per rendere più efficace la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, viene poi prevista l'introduzione del delitto di distruzione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici. Delitto punibile anche a titolo di colpa e procedibile d'ufficio, in considerazione del preminente interesse pubblico alla prevenzione e repressione di queste condotte di reato.

Infine, il disegno di legge prevede che le forze dell'ordine e gli ufficiali di PG siano dotati di strumenti di maggiore efficacia nel perseguire i reati contro il patrimonio culturale.

Più in dettaglio, si elevano ad autonome fattispecie speciali – delitti di distruzione, danneggiamento nonché di deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici – le condotte oggi punite dal codice penale come mere aggravanti al danneggiamento e deturpamento (artt. 635 e 639 c.p.), quando abbiano ad oggetto beni culturali, o come mere contravvenzioni (artt. 733 e 734 c.p.), con raddoppio delle pene. Si prevede inoltre la punibilità anche a titolo di colpa e la procedibilità d'ufficio. Le fattispecie contravvenzionali vengono conseguentemente abrogate.

Si introduce la nuova, autonoma figura di reato di furto di bene culturale (da 2 a 8 anni; da 4 a 12 se ci sono altre aggravanti).

Viene prevista una nuova aggravante (con aumento della pena da un terzo alla metà) per il delitto di devastazione e saccheggio, se ha ad oggetto beni culturali, musei, aree archeologiche.

È introdotto un congruo aumento della pena (fino alla metà) per il delitto di ricettazione, quando ha ad oggetto beni culturali (la pena per la ricettazione è la reclusione da 2 a 8 anni).

Viene introdotta una nuova figura di reato, l'illecita detenzione di bene culturale, punito con la reclusione fino a 8 anni e con la multa in misura fino a 20.000 euro, per colpire chi, pur estraneo alla ricettazione, acquista e detiene il bene culturale provento di reato conoscendone la provenienza illecita.

Si aumenta la pena per il delitto di violazioni in materia di alienazione.

Si introduce un'aggravante per il delitto di uscita o esportazione illecite di bene culturale di rilevante valore.

Si introduce la nuova figura di reato contravvenzionale di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree archeologiche.

È introdotto un aumento di pena per il delitto di contraffazione di opere d'arte.

Viene prevista un'aggravante (con aumento della pena fino alla metà) per il delitto di riciclaggio di beni culturali.

Viene introdotta la nuova figura di delitto di traffico illecito di beni culturali (attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali), punito con la pena da 2 a 6 anni di reclusione.

Viene razionalizzata la materia degli sconti di pena e dei benefici per chi collabora con la Giustizia e fa recuperare i beni trafugati.

Viene introdotta una figura generale di aggravante per il caso di danno di rilevante gravità al patrimonio culturale cagionato da uno qualunque dei reati aventi ad oggetto i beni culturali o i beni paesaggistici (con aumento delle pene da un terzo alla metà).

Sono assegnati agli organi di polizia le navi, imbarcazioni, gli aeromobili confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali.

Sono estese al delitto di traffico illecito di beni culturali le operazioni sotto copertura e i siti civetta su internet già previste per altre, gravi tipologie di delitti.

# Salomone & Travaglia

s t u d i o   l e g a l e

È introdotta, per il delitto di traffico illecito di beni culturali, la responsabilità delle persone giuridiche, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, anche con la previsione di una sanzione pecuniaria fino a mille quote, nonché con l'applicazione delle sanzioni interdittive previste nella Sezione II del suddetto decreto.

Questo recentissimo disegno di legge di delega (C. 4220 - presentato in data 12/1/2017) segue altri disegni/proposte di legge presentati negli ultimi anni, fra cui ricordiamo:

- nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale (presentato il 17/9/2013);
- delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale (presentato il 3/7/2013);
- delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale (presentato il 14/5/2013);
- delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale (presentato il 21/11/2011).

Sarebbe auspicabile vedere la nuova proposta approdare in tempi brevi nel nostro ordinamento, per capire se il livello di protezione assicurato dalle nuove norme sia effettivo e sostanziale.